



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli

Presidente

Tommaso Martino

Primo Referendario

Concetta Ilaria Ammendola

Referendario Relatore

Nella camera di consiglio del 23.04.2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIM Campania prot. n. 6086 del 24.01.2025, acquisito al prot. Cdc n. 824/25 (A.N.);

VISTO il rilievo istruttorio del 03.03.2025, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione del 02.04.2025;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 10.04.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, richiedente il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 56/2025, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTE le memorie trasmesse in riscontro alla relazione di deferimento dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS di Napoli;

UDITI, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la dott.ssa Francesca Franca, Dirigente Ufficio V USR Campania, e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la dott.ssa Giulia Giordano, dirigente RTS di Napoli;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1. In data 05.02.2025, si è sottoposto a controllo preventivo di legittimità di questa Sezione, il decreto MIM USR Campania prot. 6086 del 24.01.2025, adottato dal Direttore Generale dell'USR, con cui si è conferito, in favore della dott.ssa A. N., l'incarico di dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica avente sede in Regione e contraddistinta al codice SAIC83400E, con decorrenza dalla data di registrazione presso gli organi di controllo.

Dalle premesse al decreto e dalla documentazione in atti è emerso quanto segue.

Nel giudizio iscritto al N.R.G.31237/2022 del Tribunale di Roma, ex artt. 414 ss c.p.c., con sent. n. 5756/2023, pubblicata in data 01.06.2023, il G.L., dichiarata la contumacia del Ministero convenuto, ha disposto che la dirigente A.N. ricorrente *“ha diritto ad ottenere il trasferimento in una delle sedi vacanti nella provincia di Salerno, individuate secondo il principio di vicinorietà alla sua residenza”*. La sentenza citata è stata notificata all'Amministrazione soccombente in data 06.06.2023 e non impugnata, (cfr. Tar Campania, sent. 17518/2024).

A seguito di diffida, l'USR Campania ha adottato il decreto con cui ha subordinato l'esecuzione della sentenza alla vacanza di un posto in organico. A seguito di successive interlocuzioni con la ricorrente, ha poi adottato, in data 28.8.2023, decreto, (prot. MIM Campania 0039075), con cui ha disposto il trasferimento della stessa presso un istituto sito in regione Campania. Tuttavia, la dirigente, al momento in cui si è recata presso la relativa sede, ha riscontrato la presenza di altra reggente e ha avuto notizia della mancata ammissione a visto e registrazione del decreto da parte

della Corte dei conti, da cui la non esecuzione del medesimo decreto di conferimento di incarico, (Tar Campania, sent. 17518/2024).

Ed infatti con Del. 273/2023/PREV, la Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo Campania, rilevando l'assenza di un posto in pianta organica, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto di conferimento predetto, (prot. MIM Campania 39075/2023).

Pertanto, per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5756/2023, la dirigente ha proposto, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., ricorso innanzi al TAR Lazio, iscritto al R.G. n. 6643/2024. Il Tar Lazio, con sentenza n. 17518 del 11.10.2024, ritenuta insussistente un'impossibilità di fatto o giuridica all'esecuzione del *dictum* giudiziale, ha "1) ordina(to) all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; 2) nomina(to) quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per il personale, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione".

In esecuzione della sentenza resa in sede di ottemperanza, con note prot. MIM Campania n. 1814 del 09.01.2025, n. 3170 del 14.01.2025 e n. 4894 del 21.01.2025, l'Amministrazione ha invitato la dirigente ad individuare, tra le istituzioni scolastiche indicate in allegato dalla medesima p.a., la prescelta ed in assenza di riscontro, ha assegnato d'ufficio l'istituto indicato, ritenendolo maggiormente rispondente a quanto stabilito nelle pronunce citate, in base al principio di vicinorietà alla residenza ed emanato il provvedimento in esame.

Con nota accompagnatoria del decreto sottoposto ad esame, l'USR ha tuttavia evidenziato che il provvedimento di conferimento di incarico "*è stato predisposto in esecuzione del dictum giudiziario ... pur non rientrando, il dirigente nominando, nel contingente organico autorizzato. Tanto al fine di correttamente ottemperare a quanto statuito dal Giudice adito*".

Da documentazione in disponibilità della Sezione è emerso, altresì, che l'istituto prescelto d'ufficio, con precedente decreto prot. MIM Campania 51701 del 29.08.24 (acquisito al prot. C.d.c. 5774/24), è stato conferito in reggenza, quale posto disponibile, dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, in favore di altro dirigente scolastico. In punto di retribuzione di risultato, si è rilevato che il decreto contempla

l'applicazione dell'art. 4 *bis* del d.l. 13/2023, ma non ne determina il peso. Il contratto non integra la mancanza.

2. Con rilievo del 03.03.2025, anche al fine di valutare l'assoggettabilità dello stesso al controllo della Sezione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. 20/1994, sono stati richiesti chiarimenti ed elementi istruttori circa: la natura dell'organo adottante l'atto sottoposto a controllo (quesito a); la pianta organica nazionale e regionale, le determinazioni assunte sul posto liberato nella regione di provenienza (Lazio), ovvero eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalla p.a. anche in deroga, con produzione delle istanze formulate dagli uffici regionali ai nazionali e relativi riscontri (quesiti b e c); gli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, anche nei rapporti con la Ragioneria dello Stato, con valutazioni e determinazioni assunte ai fini di copertura per l'operata mobilità (quesito d), nonché le iniziative amministrative, regolamentari o normative, finalizzate ad attività manutentiva sulle relative previsioni di bilancio, al fine di dare la necessaria esecuzione alla sentenza, anche con riferimento alle sopravvenienze derivanti da provvedimenti giurisdizionali attinenti a spesa corrente, in relazione alle disposizioni di contabilità di Stato (quesito e); in punto di copertura finanziaria e previsioni della pianta organica, data l'assimilabilità del caso all'ipotesi in cui il conferimento sia operato dal commissario *ad acta*, il procedimento adottato in tale ultimo caso e in caso di discrasia procedurale e decisoria rispetto al caso in esame, evidenziare e documentare le motivazioni sottese a tali determinazioni (quesito f); criteri di priorità per l'esecuzione dei giudicati ovvero delle pronunce giurisdizionali (quesito g); il numero di sentenze/provvedimenti eseguiti implicanti immissioni in organico regionale, distinguendo tra immissioni in organico su esecuzione spontanea e immissioni da determinazioni del commissario *ad acta*, con indicazione dell'organo giurisdizionale emanante la pronuncia, numero e data di pubblicazione della stessa e numero e data del provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico (quesito h); le sentenze/pronunce giurisdizionali ancora da eseguire attinenti all'immissione in organico regionale (quesito i); le iniziative intraprese, anche giurisdizionali, al fine di risolvere i conflitti tra titoli (quesito j); le valutazioni sottese al mancato esperimento dei giudizi di merito, sussistendo immissioni in organico fondate su giudicati cautelari, nonché in punto di esperimento di gravame per le pronunce non cautelari. Nel caso in cui per talune pronunce cautelari siano stati

azionati i giudizi di merito, indicarli e documentarli (quesito k); per ogni titolo/provvedimento giurisdizionale, il diritto sostanziale fatto valere dai rispettivi ricorrenti nei giudizi ed in caso di mobilità connessa all'applicazione della l. 104/92, distinguendo in base a disabilità personali del prestatore di lavoro e gravità delle stesse ovvero per l'assistenza a familiari e nel caso in cui si sia data precedenza a titoli relativi ad esigenze di assistenza familiare, chiarire le ragioni di prevalenza sui titoli che contemplano disabilità personali del prestatore di lavoro (quesiti l e m); sussistenza e quantità di giudizi pendenti al momento del riscontro privi di titoli, con iniziative intraprese anche in relazione alle valutazioni prognostiche sui relativi esiti forniti dai relativi difensori (quesito n); in relazione agli istituti disponibili ai fini del conferimento in esame, le valutazioni effettuate dalla p.a. in punto di rispondenza delle disponibilità al quadro emergente dalla pronuncia da eseguire (quesito o); in punto di retribuzione di risultato, mancato adeguamento alle previsioni di cui all'art. 4 bis del d.lgs. 13/2023 (quesito p); produzione del decreto presidenziale n. 3575/2024, del 09.07.2024, reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel giudizio di ottemperanza (quesito q).

3. Con riscontro del 2 aprile 2025, l'Amministrazione ha ripercorso le vicende giudiziarie già menzionate, sottolineando che il conferimento di incarico abbia natura esecutiva, di mero adempimento all'ordine giudiziario, in assenza di delega da parte del nominato commissario *ad acta*, la cui azione si sarebbe prevenuta per evitare un "aggravio amministrativo" in caso di "inerzia" dell'U.S.R. (quesito a).

Quanto alla sede prescelta, ha affermato che alla data del conferimento non residuassero ulteriori sedi vacanti, (specificando in ogni caso che si tratta di vacanza e non di disponibilità). *In parte qua* è intervenuto, nelle more del procedimento, atto del commissario *ad acta* del 03.03.2025. Quest'ultimo, in persona della dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore generale per il personale scolastico, ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'U.S.R. sia conforme al "*decisum*" (quesito o). Quanto alla decorrenza dell'incarico, anche in rapporto alla reggenza conferita sul medesimo istituto, l'U.S.R. ha rappresentato che, essendosi subordinato il termine iniziale al positivo esito del procedimento di controllo, la reggenza non è stata *medio tempore* revocata.

Quanto alla doglianza sollevata dalla stessa Amministrazione, sul rapporto mobilità e contingente regionale, ha evidenziato che la pianta organica regionale, stabilita con

D.M. 127/2023 e pari a 839 unità, non ha subito modifiche, né vi sono margini di modifica. Ha affermato che per l'anno scolastico 2024/2025 per la Campania non si è proceduto a mobilità in entrata, in quanto i posti vacanti e disponibili sono stati utilizzati per l'immissione in organico di altri dirigenti vantanti titoli giurisdizionali, con riferimento al concorso ex D.D.G. del 13 luglio 2011, in applicazione dell'art. 12 d.l. 71/2024, con decorrenza 1.9.2024 (quesiti b, c, d). In relazione a tutti i predetti profili ha ritenuto che quella in esame sia una vicenda del tutto analoga alla fattispecie di cui alla pronuncia della Sezione centrale di controllo di legittimità 2/2025/PREV, dichiarando tuttavia che l'operazione di trasferimento della dirigente dai ruoli del Lazio a quelli della Campania "potrebbe costituire un'operazione neutra dal punto di vista finanziario nel caso in cui lo stesso si realizzasse come mero trasferimento da un contingente organico regionale ad un altro, fermo il contingente nazionale dei dirigenti scolastici". In parte qua ed in sede di riscontro, pertanto, non ha evidenziato le determinazioni assunte in via definitiva dal Ministero, né di altre eventuali iniziative amministrative, regolamentari o normative, finalizzate ad attività manutentiva sulle relative previsioni di bilancio, al fine di dare la necessaria esecuzione alla sentenza, anche con riferimento alle sopravvenienze derivanti da provvedimenti giurisdizionali attinenti a spesa corrente, in relazione alle disposizioni di contabilità di Stato (quesiti e, f).

Circa il quadro generale relativo al contenzioso che riguarda il contingente regionale, ha riferito di sei conferimenti di incarico conseguenti a provvedimenti giurisdizionali (quesito g). L'ordine seguito non è fornito in sede di coordinamento giurisdizionale per l'esecuzione dei titoli, né per priorità temporale o natura della pronuncia, ma a fronte di oramai più titoli rispetto ai posti in organico, in relazione alle pronunce aventi valore esecutivo (669 duodecies c.p.c., 112 c.p.a., quesiti h, j). Per le pronunce ancora da eseguire, ha riferito solo in merito alle mobilità in entrata, per un totale di numero undici titoli (quesito i). Ha riferito, altresì, di giudicati cautelari, rispetto cui l'immissione in organico è avvenuta per provvedimento commissariale, pendente giudizio di merito e di "*numeri significativi e in costante evoluzione*" con riferimento al contenzioso relativo alla mobilità in entrata quasi sempre fondati sui benefici *ex lege* 104/92 (quesiti k, l, m, n).

In punto di retribuzione di risultato e adeguamento alle previsioni di cui all'art. 4 bis d.l. 13/2023, ha affermato che avrebbe provveduto ad adeguarsi integrando *ex post* il

contratto, tenuto conto che la stessa Corte dei conti ha ammesso a registrazione decreti di conferimento di incarico dirigenziale privi di adeguamento, (SCCLEG 2/2025/PREV, quesito p). Ha prodotto il decreto presidenziale richiesto, (quesito q).

4 - Il Magistrato istruttore, con relazione del 10.04.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, non ha ritenuto superate tutte le osservazioni formulate, chiedendo, pertanto, il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale, fissandosi a tale scopo la convocazione del collegio, giusta ordinanza presidenziale citata in epigrafe.

5. Comunicati i pregressi atti, l'Amministrazione ha depositato memorie nei termini, ribadendo quanto già precedentemente affermato e rappresentando che il trasferimento della dirigente dai ruoli del Lazio a quelli della Campania *"costituisce un'operazione neutra del punto di vista finanziario ... fermo ed insuperato restando il limite del contingente nazionale dei dirigenti scolastici"*.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS Napoli, Ufficio III, parimenti ha depositato memorie nei termini, evidenziando che sono in corso interlocuzioni tra gli Uffici circa il rapporto conferimento e limiti alla pianta organica.

6. In udienza, le Amministrazioni hanno riproposto le argomentazioni di cui alle precedenti e rispettive memorie.

DIRITTO

1. In via preliminare ed allo stato degli atti, deve ritenersi sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto sopra emarginato.

L'ammissibilità del procedimento di controllo preventivo di legittimità, intestato alla Corte dei conti, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 100 co. 2 Cost. e dall'art. 3 l. 20/94, rintraccia un limite esterno nell'ipotesi in cui l'atto perda qualsivoglia riferibilità soggettiva alla p.a., per esser stato adottato direttamente da un organo giurisdizionale, (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 26/2025/Prev e n. 207/2024/Prev).

Per l'ipotesi in cui il provvedimento, astrattamente contemplato nel tassativo elenco di cui all'art. 3 l. 20/94, integri esecuzione di un ordine giurisdizionale e sia adottato dalla p.a., permanendo la riferibilità soggettiva all'Amministrazione, (art. 100 Cost.), è passibile di controllo preventivo di legittimità (Sezione Centrale, 2/2025/PREV).

La riferibilità soggettiva alla p.a. non è *de plano* esclusa neanche in caso di pendenza

di giudizio di ottemperanza. In tale caso, l'Amministrazione mantiene il potere di provvedere fino a quando non vi sia concretamente l'esercizio del potere da parte del commissario *ad acta*, con l'adozione dell'atto, non rilevando la mera nomina o insediamento di quest'ultimo. Ai fini dell'esecuzione della sentenza, infatti, i poteri *ex lege* intestati alla p.a. ed al commissario *ad acta* generano una competenza concorrente, di cui l'una consuma l'altra, secondo un criterio di priorità temporale nell'esercizio del potere stesso, (C.d.S., Ad.Pl. 8/2021).

Dalla documentazione versata in atti, consta la nomina del commissario *ad acta* in sede di giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione ha dichiarato che l'attività sia alla stessa imputabile e non al commissario *ad acta* nominato, ancorché oggetto di interlocuzione con il medesimo. Tanto è confermato dall'integrazione documentale, relativa ad atto del commissario, dichiarante la correttezza dell'operato della p.a., ossia del decreto adottato dall'U.S.R. Campania.

Pertanto, l'atto in esame, adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Campania in esecuzione di pronuncia giurisdizionale, è riferibile soggettivamente alla p.a. e passibile del controllo intestato all'evocata Sezione, (Sezione Centrale, 2/2025/PREV).

2. Nel merito, il conferimento di incarico dirigenziale segue ad un accertamento giudiziario innanzi al G.O. del diritto della dirigente al trasferimento nei ruoli della regione Campania. Parimenti, in sede di ottemperanza, il Tar ha condannato l'Amministrazione all'esecuzione della sentenza nei termini indicati, non rintracciando alcuna impossibilità giuridica o di fatto all'esecuzione stessa, (Tar Campania, sent. 17518/2024).

In *parte qua*, la portata precettiva del disposto del G.L. non lascia alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione ed il trasferimento del dirigente ha la propria fonte di legittimazione nell'ordine giudiziario stesso. E che in pianta organica debba necessariamente sussistere collocazione per il dirigente ricorrente è confermato anche in sede di ottemperanza, dal giudice, cui dovranno esser rivolte le eventuali domande e doglianze per le questioni esecutive.

In ogni caso, in sede di memorie, l'Amministrazione, superando la doglianza da essa stessa precedentemente sollevata in punto di pianta organica, con i connessi profili finanziari, ha dichiarato la neutralità dell'operazione dal punto di vista finanziario, trattandosi di trasferimento da un contingente regionale (Lazio) ad altro (Campania).

Ha dichiarato, infatti, doversi ritenere fermo ed insuperato il limite di contingente nazionale dei dirigenti scolastici. Pertanto, pur sussistendo lo sfioramento del contingente organico campano, rappresentando l'Amministrazione la neutralità dell'operazione descritta dal punto di vista finanziario, la Sezione è esonerata dal valutare eventuali profili attinenti alla copertura finanziaria, in conformità a quanto statuito dalla Sezione centrale del controllo di legittimità, (Del. 2/2025/Prev).

Le ulteriori questioni, relative alla conformità del provvedimento alla pronuncia giurisdizionale, restano di appannaggio del giudice preposto all'esecuzione e dei relativi organi. Spetta ad essi, infatti, ogni valutazione in punto di diritto all'adempimento, esatto adempimento, violazione o elusione del giudicato, interpretazione ed integrazione dei titoli, rapporti tra titoli esecutivi, da assumere con pronunce aventi efficacia vincolante per tutte le parti ed in contraddittorio tra le parti, (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania, 131/2025/Prev).

3. Per quanto concerne il mancato inserimento nel contratto individuale di lavoro di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ex art. 4 *bis* d.l. 13/2023, l'Amministrazione è tenuta a provvedervi nell'immediatezza.

La Sezione ha già avuto occasione di evidenziare l'assenza di discrezionalità in capo all'Amministrazione circa il conferimento dell'obiettivo, prevedendosi un obbligo di integrazione e modifica unilaterale dei contratti gravante sulla p.a. datrice di lavoro. Quest'ultima, pertanto, è tenuta per legge all'integrazione, determinando, ai fini della retribuzione di risultato, il peso dell'obiettivo, nel rispetto dell'incidenza minima stabilita dalla disposizione.

Uniformemente a quanto stabilito dalla Sezione Centrale, (SCCLEG/2/2025 PREV), anche in caso di registrazione dell'atto, l'Amministrazione è tenuta all'integrazione del contratto individuale di lavoro, con l'immediata assegnazione di obiettivi conformi alle previsioni normative.

Ed infatti, l'assenza rende comunque l'atto difforme dal paradigma legale e la postuma integrazione non elide l'eventuale tardività della conformazione stessa.

4. Fermo che a fronte di ordini giurisdizionali la p.a. debba ottemperare agli stessi, adottando tutte le misure del caso, proprio l'evidenziazione da parte dell'Amministrazione di un contenzioso pendente in costante evoluzione, diffuso territorialmente per l'intera penisola, rende necessario un costante ed approfondito monitoraggio anche a livello centrale per tutte le valutazioni del caso.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di procedere all'apposizione del visto e alla conseguente registrazione del provvedimento in esame.

P. Q. M.

La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il Decreto MIM Campania prot. n. 6086 del 24.01.2025, acquisito al prot. Cdc n. 824/25.

Dispone la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.04.2025.

IL MAGISTRATO est.

Concetta Ilaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

30 aprile 2025

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuolo